

Legge
sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(del 27 novembre 2006)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 2006 n. 5809 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Principio

Art. 1 Il Consiglio di Stato esercita le competenze in materia di esecuzione delle pene e delle misure che non sono attribuite per legge ad altre autorità.

Norme di applicazione

Art. 2 Il Consiglio di Stato emana le norme di applicazione, in particolare per:

- a) l'esecuzione di pene pecuniarie e multe;
- b) la commutazione di pene pecuniarie e di multe in pene detentive sostitutive;
- c) la procedura inerente alla preparazione, esecuzione e conclusione del lavoro di utilità pubblica, delle pene privative di libertà e delle misure, così come dell'esecuzione anticipata di una pena o di una misura;
- d) l'esecuzione di sanzioni privative di libertà in stabilimenti statali, con particolare riferimento ai diritti ed ai doveri delle persone condannate;
- e) l'esecuzione dell'assistenza riabilitativa e delle norme di condotta;
- f) le disposizioni di base per la collaborazione con privati ai sensi dell'art. 379 CP;
- g) la partecipazione del condannato alla partecipazione delle spese di esecuzione ai sensi dell'articolo 380 CP.

Esecuzione delle pene e delle misure

Art. 3 Le pene privative di libertà, le misure terapeutiche e l'internamento sono eseguiti in stabilimenti e in sezioni di stabilimenti previsti a tale scopo, conformemente alle disposizioni del diritto federale, dello specifico accordo intercantonale sull'esecuzione delle pene e delle misure degli adulti (concordato) e delle disposizioni relative al Penitenziario cantonale.

Prestazioni

Art. 4 ¹Prestazioni a favore del detenuto, sia prima che dopo la condanna, come ad esempio l'assistenza medica, l'assistenza spirituale, l'assistenza psichiatrica e psicologica, così come la formazione, sono eseguite, nel limite del possibile, con personale proprio. In casi speciali si farà capo a specialisti esterni.

²Personale che eseguono una pena o una misura, non hanno diritto alla libera scelta delle persone che eseguono tali prestazioni.

Accesso ai dati personali

Art. 5 ¹Una volta cresciuta in giudicato la condanna, le autorità inquirenti ed i tribunali mettono a disposizione dell'autorità di esecuzione della pena designata dal Consiglio di Stato, su esplicita istanza, tutti gli atti relativi alla persona interessata.

²Il personale direttamente incaricato dell'esecuzione di una pena o di una misura ha diritto di prendere visione degli atti.

Informazioni a terzi

Art. 6 ¹Le seguenti persone, su esplicita istanza, vengono orientate in merito all'inizio dell'esecuzione di una sanzione di un condannato, agli eventuali congedi, alla collocazione ed alla liberazione:

- a) le vittime dei reati commessi dal condannato, se i reati stessi hanno leso l'integrità fisica, sessuale o psichica della vittima; esse devono essere rese edotte del diritto a ottenere tali informazioni;
- b) altre persone che dimostrano un interesse all'informazione degno di protezione.

²I condannati non sono resi edotti di queste informazioni.

Rimedi di diritto

Art. 7 Le decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle misure sono direttamente impugnabili

con ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello entro 10 giorni; il ricorso è intimato al Consiglio di Stato con un termine massimo di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni; sono applicabili gli art. 285 e 286 cpv. 2, 3 e 4 del codice di procedura penale.

Abrogazione

Art. 8 La legge sull'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza per gli adulti del 2 luglio 1974 è abrogata.

Entrata in vigore

Art. 9 La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi; il Consiglio di Stato fissa l'entrata in vigore.¹⁾

Pubblicata nel BU **2007**, 97.

Note:

1) Entrata in vigore: 9 marzo 2007 - BU 2007, 98.